



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Servizio Prevenzione e Protezione

Regolamento per l'accesso delle studentesse e delle lavoratrici equiparate ai laboratori di Ateneo.

Premessa

Il Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse, e delle lavoratrici equiparate, in stato di gravidanza nasce dalla consapevolezza che la gravidanza è un aspetto della vita quotidiana della donna associato a condizioni fisiche di particolare vulnerabilità, sia per la madre che per il nascituro, verso molti agenti chimici, fisici/meccanici e biologici. Il D.Lgs. 151/01 impone al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento presenti in azienda e di informarne le lavoratrici prima ancora che sopraggiunga una gravidanza. A questo scopo nel presente regolamento sono state redatte delle disposizioni attuative del "Documento di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri" (<http://www.univaq.it/section.php?id=533>), che riguardano la tutela delle studentesse e delle lavoratrici impegnate in esperienze di didattica e ricerca nei nostri laboratori.

Nella consapevolezza che lo stato di gravidanza è una condizione di normalità, l'Università si impegna a tutelare il percorso di studio e di ricerca offrendo piani formativi personalizzati che compensino l'impossibilità del normale accesso ai laboratori.

Art.1 – Normativa di riferimento

La tutela delle lavoratrici madri nei luoghi di lavoro è regolata da un complesso quadro normativo, sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori, che specifico:

- L. 30/12/1971 n. 1204: Tutela lavoratrici madri,
- D.Lgs. 25/11/1996 n. 645: Tutela Lav. Madri (Recepimento norme CEE),
- L. 5/02/1999 n. 25 (Art. 17): Divieto del lavoro notturno delle gestanti,
- D.Lgs. 26/03/2001, n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81: Attuazione art. 1 L. 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento:

- recepisce i principi di tutela della maternità, presenti nella normativa europea e nazionale;
- disciplina le condizioni di frequenza ad attività formative e di ricerca valutate come rischiose, ai sensi del *Documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri* del 2015 (Allegato A), per studentesse e lavoratrici equiparate in stato di gravidanza;
- individua i soggetti responsabili (datore di lavoro, dirigenti, responsabile delle attività didattiche e/o di ricerca nel laboratorio, lavoratrici studentesse) dell'attuazione delle misure previste dalla legge;
- definisce le procedure operative, interne all'Università degli Studi dell'Aquila, volte a salvaguardia della maternità;
- sottolinea l'opportunità (obbligatorietà nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs.151/2001, art.8) che lo stato di gravidanza sia comunicato appena noto dall'interessata e che il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte delle interessate può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni legislative;



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Servizio Prevenzione e Protezione

- dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui sia presente il rischio di esposizione agenti chimici, fisici o biologici rischiosi per la gravidanza (come definiti dal D.Lgs.151/2001).

Art. 3 – Definizioni

- Studentesse: ai fini del presente regolamento, sono definite studentesse dell'Università degli Studi dell'Aquila, coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico, di alta formazione o di dottorato, e che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio in cui si fa uso di attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici rischiosi per la gravidanza (come definiti dal D.Lgs.151/2001).
- Lavoratrici equiparate: sono definite lavoratrici equiparate le titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, le laureate frequentatrici, le contrattiste, le tirocinanti, le lavoratrici di enti convenzionati, sia pubblici che privati, e tutte le donne che a vario titolo sono di norma autorizzate a svolgere attività in laboratori didattici, di ricerca o di servizio in cui si faccia uso di attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici rischiosi per la gravidanza (come definiti dal D.Lgs.151/2001).
- Laboratori: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca, di formazione, di assistenza e/o di servizio con l'impiego di strumenti, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, ovvero di sostanze chimiche o agenti fisici o biologici pericolosi.
- Dirigente: direttore del dipartimento cui afferisce il laboratorio, ovvero direttore della scuola di specializzazione o del corso di dottorato di ricerca, del master, del corso di aggiornamento professionale o di alta formazione.
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: Persona che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio e che risponde direttamente, insieme al Datore di Lavoro, dell'applicazione e dell'osservanza delle norme sulla sicurezza e salute.

Art. 4 – Tutela della maternità durante la gravidanza e fino al settimo mese successivo al parto

Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 11 del D. Lgs. 151/2001 e per evitare rischi di esposizioni accidentali, L'Università degli Studi dell'Aquila dispone che:

- La studentessa o lavoratrice equiparata, appena a conoscenza del suo stato di gravidanza, dia immediata comunicazione al Direttore del dipartimento e al Responsabile dell'attività didattica e di ricerca nel laboratorio stesso, compilando e consegnando l'allegato B alla segreteria del dipartimento di riferimento, cui seguirà, il prima possibile, il certificato medico del ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e la data prevista per il parto.
- Dal momento della notifica dello stato di gravidanza, e fino al settimo mese dopo il parto, è vietato alla studentessa, o lavoratrice equiparata, l'accesso ai laboratori in cui potrebbe essere esposta ai fattori di rischio elencati nella tabella di cui all'allegato C.
- Il/la Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza, dovrà vigilare sul rispetto del divieto di cui al punto precedente e, se possibile, affidare alla studentessa/lavoratrice equiparata incarichi di ricerca e/o percorsi formativi alternativi privi di rischi per la gravidanza.

Art. 5 – Allattamento

Fino al settimo mese dopo il parto valgono le limitazioni dell'art.4. Se la studentessa continua l'allattamento oltre il settimo mese di vita del bambino, il Responsabile dell'attività potrà riammettere la studentessa/lavoratrice equiparata nel laboratorio se non ci sono rischi per l'allattamento.



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Servizio Prevenzione e Protezione

Art. 6 – Attività consentite

Nel periodo di gravidanza ed allattamento, è consentito:

- frequentare le lezioni in aula (anche durante il periodo di astensione obbligatoria) con possibilità di cambiare frequentemente la postura;
- svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in locali sicuri con l'impiego, non continuativo, di videoterminali.

Art. 7 – Disposizioni finali

Ogni studentessa, all'atto di iscrizione a qualunque attività formativa organizzata dall'Università dell'Aquila, dovrà prendere visione del presente regolamento pubblicato sul portale di Ateneo.

Ad ogni studentessa o lavoratrice equiparata, prima che inizi la propria attività in laboratorio, il Responsabile delle attività didattiche e/o di ricerca nel laboratorio dovrà sottoporre il modulo di avvertenze (allegato C) in duplice copia; la studentessa, o lavoratrice equiparata, tratterrà una delle copie e restituirà l'altra, firmata e datata, al responsabile.

In ogni laboratorio dovrà essere disponibile per la consultazione una copia del *documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri* (allegato A).



ALLEGATO A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione centrale
Ufficio Sicurezza ed Igiene sul Lavoro

**Documento di tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici madri
(ai sensi del D.Lgs. 151 del 26/03/2001)**

Sommario

Premessa

1. Campo di applicazione
2. Quadro legislativo di riferimento
3. Altra documentazione di riferimento
4. Compiti e responsabilità
5. Diritti delle lavoratrici madri
6. Analisi dei principali fattori di rischio per la donna e per il bambino
7. Valutazione dei rischi per la sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento
8. Procedure a tutela

Allegati

Premessa

La gravidanza è un aspetto della vita quotidiana che richiede però un innalzamento della soglia di attenzione: condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle madri come anche delle loro bambine e bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico.

Questo è l'assunto base del D.Lgs. 151/01 che dà al datore di lavoro/dirigente il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento e la responsabilità di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso.

Questo processo virtuoso sottolinea l'importanza che le dipendenti comunichino tempestivamente al datore di lavoro/dirigente la propria gravidanza, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate, in accordo con i rappresentanti delle lavoratrici per la sicurezza (RLS), le conseguenti misure di tutela, (art. 11 e 12 D. Lgs 151/01), ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad una mansione non a rischio.

Nei paragrafi "Compiti e responsabilità" sono riportati gli strumenti di azione per dirigenti, Datore di lavoro, Responsabili e lavoratrici in età fertile.

La presente valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti è parte integrante del Documento di Valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'Università degli Studi dell'Aquila.

1 Campo di applicazione

Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. sono da intendersi come lavoratrici anche le studentesse che frequentino i laboratori, usino attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali: quindi studentesse che partecipino ad esercitazioni didattiche, tirocinanti, laureande, specializzande, dottorande, ecc..

2 Quadro legislativo di riferimento,

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia generale sia specifico, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme di difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori sono le seguenti:

- art. 31 della Costituzione italiana: "la Repubblica ... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"
- art. 32 della Costituzione italiana: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...."
- art. 41 della Costituzione italiana: "L'iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...."
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico sulla sicurezza).

La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri è racchiusa nel "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53*", entrato in vigore con il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "

In base all'art 17 del D. Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve valutare attentamente tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro a prescindere che siano o meno normati da legge, anche tenendo conto del possibile stato di gravidanza delle lavoratrici (art 28 D. Lgs. n. 81/2008). L'esito della valutazione dei rischi per le donne in gravidanza deve essere comunicato dal datore di lavoro alle lavoratrici (art. 11 comma 2 D. Lgs.n. 151/2001), individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

3. Altra documentazione di riferimento

- Commissione delle comunità europee – Comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).
- Comitato per le Pari Opportunità dell'INAIL, "Donna, salute e lavoro. La lavoratrice in gravidanza: il rischio, la prevenzione, la tutela", edizione 2002
- Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 151/01 – Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri, a cura dei SPSAL Az. USL Modena – Gennaio 2004.
- Linee guida per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, a cura del Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della provincia di Bologna – Maggio 2004.
- Documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri, Alma Mater Studiorum Bologna
- Maternità e paternità, Gli obblighi e le opportunità per il datore di lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia

4 Compiti e responsabilità

La vigente normativa di tutela delle lavoratrici madri ha rovesciato l'impostazione giuridica precedente, che faceva carico solo alla lavoratrice madre di richiedere formalmente lo spostamento di mansione o l'astensione anticipata, rivolgendosi direttamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, SPSAL.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 i soggetti che devono tutelare la donna in gravidanza o allattamento, sono: il datore di lavoro/dirigente-Responsabile attività didattica o di ricerca in laboratorio, il medico competente (MC), il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), le rappresentanti delle lavoratrici per la sicurezza (RLS), il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL).

A. Il Datore di lavoro/Dirigente-Responsabile attività didattica o di ricerca in laboratorio in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

1. identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento;
2. provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) con l'analisi e l'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio;

3. informa, nel caso in cui nella struttura sia presente almeno una mansione a rischio, le lavoratrici in età fertile, della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza;
4. verifica, quando una lavoratrice lo informa del proprio stato di gravidanza secondo le modalità riportate nel paragrafo "Modalità operative", se l'attività svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza;
5. Nel caso di lavoro a rischio procede alle seguenti azioni
 - a. **modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio;**
 - b. **procede, altrimenti, allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.**
6. Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

B. Medico Competente

Consapevole delle problematiche sanitarie legate alla gravidanza e delle attività e mansioni presenti all'interno dell'organizzazione lavorativa, collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi.

C. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Collabora con il datore di lavoro/dirigente per individuare all'interno del ciclo produttivo le mansioni a rischio e le misure da attuare per non esporre le donne in stato di gravidanza o allattamento a tale rischio.

D. Rappresentanti delle lavoratrici per la Sicurezza

Svolgono un ruolo di raccordo e garanzia per le lavoratrici: vengono consultati preventivamente all'atto dell'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio e vengono informati ogni qualvolta si avvia una procedura di valutazione del rischio connesso all'attività di una donna in gravidanza.

E. Lavoratrice gestante

Hanno l'obbligo, se esposte a radiazioni ionizzanti, di comunicare tempestivamente al dirigente/datore di lavoro, il loro stato di gravidanza.

E' comunque importante che le lavoratrici comunichino tempestivamente lo stato di gravidanza al datore di lavoro/dirigente in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di essere spostate ad altre mansioni compatibili con la gestazione e poi con il periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto.

5 Diritti delle lavoratrici madri

Astensione obbligatoria

L'astensione obbligatoria ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti:

- due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto;
- un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell'astensione obbligatoria), **se si verificano le condizioni esposte di seguito.**

Per accedere a questa opzione la lavoratrice, nel settimo mese di gravidanza, consegna un certificato rilasciato dal ginecologo al Medico Competente che dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative; in caso esistano delle controindicazioni individuate dal MC sarà cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione, in collaborazione con il Dirigente, individuare le condizioni che consentano alla lavoratrice di posporre il periodo di astensione obbligatoria

In caso di **attività a rischio per l'allattamento** il periodo di astensione dopo il parto è prolungato sino a sette mesi (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria). La donna può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino. Il datore di lavoro, in caso di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione, ne informa la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL).

Astensione anticipata

Interdizione per rischi connessi alla gestazione

L'interdizione dal lavoro può essere necessaria anche in assenza di fattori di rischio tali da richiedere l'allontanamento, per esempio in caso di gravi complicanze della gravidanza.

Interdizione per rischi connessi all'attività lavorativa

L'interdizione dal lavoro avviene in questo caso se il datore di lavoro non è in grado di adibire la lavoratrice ad altra mansione.

6. Analisi dei principali fattori di rischio per la donna e per il bambino

Nella tabella seguente sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino e le prescrizioni definite dalla legislazione vigente (in allegato trattazione completa dei principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto).

Principali fattori di rischio	Atti preventivi
Attività in postura eretta prolungata	<u>divieto in gravidanza</u>
Posture incongrue	<u>divieto in gravidanza</u>
Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)	<u>divieto in gravidanza</u>
Lavoro notturno	<u>divieto in gravidanza e fino a un anno di vita del bambino</u>
Movimentazione manuale dei carichi anche leggeri	<u>divieto in gravidanza e verifica medico competente in allattamento fino al settimo mese</u>
Lavori su mezzi in movimento	<u>divieto in gravidanza</u>
Rumore: esposizioni quotidiane maggiori di 80 dB(A) e minori di 85	<u>divieto in gravidanza</u>
Rumore: esposizioni maggiori di 85 dB(A)	<u>divieto fino a sette mesi dopo il parto</u>
Colpi, vibrazioni: lavori con macchine scuotenti o con utensili, eventualmente alimentati ad aria compressa, che trasmettono intense vibrazioni	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u>
Microclima sfavorevole: celle frigorifere, fomi	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto per esposizioni a temp. molto basse</u>
Radiazioni ionizzanti	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u>
Radiazioni non ionizzanti (RNI): per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale*	<u>divieto in gravidanza</u> *rif. leg. dm 10/09/1998 n. 381 livelli di riferimento icnirp
Agenti biologici del gruppo di rischio 2, 3, 4	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u>
Sostanze o preparati classificati come pericolosi siano essi tossici, nocivi, corrosivi, irritanti. Sostanze o preparati esplosivi o infiammabili. Sostanze o preparati cancerogeni, mutageni.	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u>
Lavori comportanti assistenza e cura, pericolo di aggressione (ad es reparti psichiatrici)	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u>
Piombo e derivati che possono essere assorbiti dall'organismo umano	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u>
Esposizione ad agenti biologici: sangue, urine, deiezioni ecc., di origine umana o animale	<u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u>

Si sottolinea che, al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio, il SPSAL competente ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

Si ricorda infine che alcuni lavori si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza pertanto sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01).

Lavori gravosi o pregiudizievoli che richiedono l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 151/01

L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 151/01 prevede che qualora le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, il divieto di lavoro può essere anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto. In assenza dei decreti applicativi che avrebbero dovuto chiarire quali fossero i lavori da ritenersi gravosi o pregiudizievoli le Linee Guida emanate dalla ASL di Bologna indicano:

- pendolarismi
- videoterminalisti, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, senza possibilità di ridurre i tempi di utilizzo del VDT,
- postazione di lavoro fissa per almeno 2/3 dell'orario di lavoro,
- postazione di lavoro angusta.

Pendolarismo

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima, si applica il seguente criterio:

nel caso in cui la necessità di spostamento per causa di lavoro sia quotidiana, un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza; tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

7 Valutazione dei rischi per la sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento

In capo al datore di lavoro/dirigente ricade l'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento. La valutazione preventiva è strumento necessario per informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti nella struttura, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso. Il processo è tanto più virtuoso quanto più tempestivamente le dipendenti comunicano al datore di lavoro/dirigente il proprio stato, in modo che possano essere ri-valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

La valutazione dei rischi comprende tre fasi:

- Identificazione delle categorie, o gruppi omogenei, delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento) e delle mansioni a cui sono adibite.
- Identificazione dei fattori di rischio (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.). Una volta identificati i rischi si stabilirà se essi rientrano tra quelli considerati pregiudizievoli per la salute della donna e della bambina o del bambino. Se tali rischi sono compresi nell'Allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C del D.Lgs. 151/01 devono essere oggetto di una valutazione quali-quantitativa.
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare (diversa organizzazione del lavoro, modifiche dell'orario di lavoro, cambiamento temporaneo della mansione) se dalla valutazione emergono situazioni di rischio, secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL).

Qualora i provvedimenti non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute della lavoratrice gestante o in allattamento tale lavoratrice dovrà essere allontanata e il datore di lavoro ne deve dare contestuale comunicazione scritta alla DPL al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo.

7.1 Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela

I gruppi omogenei definiti nel documento di valutazione dei rischi dell'Ateneo aquilano sono:

GRUPPO	ATTIVITA' LAVORATIVA	MANSIONE
I	Docenza, Attività tecnico amministrativa	Docente, Tecnica/Amministrativa, Bibliotecaria, Personale Ausiliario
II	Docenza, attività tecnica e di studio e ricerca in laboratorio Chimico	Docente, Ricercatrice, Tecnica, Studentessa
III	Docenza, attività tecnica e di studio e ricerca in laboratorio Biologico , ambito Sanitario , ambito Veterinario	Docente, Ricercatrice, Tecnica, Studentessa
IV	Docenza, attività tecnica e di studio e ricerca in Altri Laboratori	Docente/Ricercatrice/Tecnica/Studentessa
V	Guida automezzi dell'amministrazione	Autista e chiunque guidi per servizio

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI

In relazione a quanto sopra specificato, nell'ambito della più generale valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso l'Ateneo, si è proceduto all'analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici madri, per i nascituri e le neonate. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratrici, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori di rischio che potrebbero comportare un'alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio.

Si sottolinea il fatto che nella valutazione descritta nelle tabelle seguenti si è tenuto conto delle condizioni di lavoro **generalmente** presenti nelle lavorazioni esaminate. Resta inteso che il **dirigente** nel fare riferimento a questi orientamenti **dovrà tenere conto delle specifiche condizioni della propria attività lavorativa**.

GRUPPO I

Docente, Tecnica/Amministrativa, Bibliotecaria, Personale Ausiliario: fattori di rischio ergonomici e posturali, uso VDT, stress lavoro correlato		
Contenuto mansione e fonte di rischio	Giudizio di compatibilità e periodo di riferimento	Misure di tutela e prevenzione
Lavoro al videoterminale	Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a Radiazioni Non Ionizzanti in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	Si ritiene che debbano comunque essere adottate, sentito il Medico Competente, le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> • carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice • pause di lavoro
Postura assisa fissa e/o incongrua	Divieto anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto previa valutazione del medico competente	Possibilità di modificare la postura e di pause di riposo
Uso di impalcature, scale fisse o mobili:	Divieto per tutto il periodo della gravidanza.	
Movimentazione manuale dei carichi, anche leggeri	Divieto per tutto il periodo della gravidanza; esteso al periodo di allattamento su indicazioni del medico competente.	Nel periodo di allattamento deve essere attentamente valutata, la possibilità di movimentazione di carichi ricorrendo a misure di buona tecnica e buona prassi (es. indice di sollevamento NIOSH).
Ritmo di lavoro e stress lavoro correlato	Il ritmo di lavoro, compatibilmente con il pieno svolgimento del compito, dovrebbe essere autogestito e consapevolmente adattato alle condizioni psico-fisiche nelle varie fasi (circadiane, della gravidanza, et c.); lo stress lavoro correlato riguarda l'intero gruppo omogeneo; è pertanto da valutare nel singolo caso se allontanare temporaneamente la gestante da un g.o. che presenta un livello di stress non irrilevante	Si ritiene opportuno che, dopo consulto con il medico competente, si riducano eventualmente i carichi di lavoro e/o si modifichi l'organizzazione del lavoro

GRUPPO II

Docente, Ricercatrice, Tecnica, Studentessa in Laboratorio Chimico : fattori di rischio chimico, ergonomici e posturali uso VDT, stress lavoro correlato	
Contenuto mansione e fonte di rischio	Misure di tutela e prevenzione
Esposizione a sostanze o preparati classificati come pericolosi siano essi tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, esplosivi e/o infiammabili. Esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene.	Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso. Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo.
Esposizione a radiazioni ionizzanti	Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso. Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio.
Esposizione a Radiazioni Non Ionizzanti (ad es. campi elettromagnetici)	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati dalle radiazioni non ionizzanti sulla gravidanza o sulla lattazione. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Si ritiene che debbano comunque essere adottate, sentito il Medico Competente, le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> • carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice • pause di lavoro
Lavoro al videoterminale	Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a Radiazioni Non Ionizzanti in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.
Postura assisa fissa e/o incongrua	Divieto anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto previa valutazione del medico competente
Uso di impalcature, scale fisse o mobili:	Divieto per tutto il periodo della gravidanza.
Movimentazione manuale dei carichi, anche leggeri Ad, es piccole taniche di solventi	Divieto per tutto il periodo della gravidanza; esteso al periodo di allattamento su indicazioni del medico competente.

Ritmo di lavoro e stress lavoro correlato	<p>Il ritmo di lavoro, compatibilmente con il pieno svolgimento del compito, dovrebbe essere autogestito e consapevolmente adattato alle condizioni psico-fisiche nelle varie fasi (circadiane, della gravidanza, et c.);</p> <p>lo stress lavoro correlato riguarda l'intero gruppo omogeneo; è pertanto da valutare nel singolo caso se allontanare temporaneamente la gestante da un g.o. che presenta un livello di stress non irrilevante.</p>
	<p>Si ritiene opportuno che, dopo consulto con il medico competente, si riducano eventualmente i carichi di lavoro e/o si modifichi l'organizzazione del lavoro.</p>

GRUPPO III

Docente, Ricercatrice, Tecnica, Studentessa in Laboratorio Biologico, Ambito Sanitario, Ambito Veterinario: fattori di rischio biologico, chimico, ergonomici e posturali, uso VDT, stress lavoro correlato	
Contenuto mansione e fonte di rischio	Periodo di riferimento
<p>Uso deliberato di agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4.</p> <p>Manipolazione di materiale potenzialmente contaminato da agenti biologici classificati</p> <p>Uso di organismi geneticamente modificati</p> <p>Esposizione a materiali biologici potenzialmente infettanti di provenienza umana o animale (sangue, urine, deiezioni ecc.)</p> <p>(ad. es. Analista di laboratorio, infermiera)</p> <p>Manipolazione di materiale potenzialmente contaminato da agenti biologici classificati.</p> <p>Utilizzo di formaldeide e glutaraldeide (ad es. anatomopatologa, assistente sale autoptiche)</p>	<p>Misure di tutela e prevenzione</p> <p>Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso.</p> <p>Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo.</p> <p>Divieto di lavoro in laboratorio e/o reparto e di accesso allo stesso.</p> <p>Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo.</p> <p>Divieto di lavoro in laboratorio.</p> <p>Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo.</p>
<p>Esposizione a radiazioni ionizzanti.</p>	<p>Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso.</p> <p>Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio.</p>

<p>Esposizione a Radiazioni Non Ionizzanti (ad es. campi elettromagnetici)</p>	<p>determinare un'esposizione del bambino.</p>	<p>Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati dalle radiazioni non ionizzanti sulla gravidanza o sulla lattazione. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro.</p>
<p>Attività in ambito odontoiatrico quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrazioni, interventi chirurgici • detartrasi • otturazioni, ricostruzioni • preparazione amalgama • Esecuzione e sviluppo lastre • Lavaggio disinfezione • Sterilizzazione strumentario, superfici e attrezzature <p>Rischio di esposizione ad agenti biologici Rischio di esposizione ad agenti chimici Rischio di Radiazioni ionizzanti</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p> <p>Obbligo di comunicazione al datore di lavoro</p>	<p>Divieto di lavoro in ambulatorio dentistico.</p> <p>Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio/ambulatorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo</p>
<p>Contenuto mansione e fonte di rischio</p> <p>Attività comportanti assistenza, cura con pericolo di aggressione (ad es. reparti malattie nervose ecc...)</p>	<p>Periodo di riferimento</p>	<p>Misure di tutela e prevenzione</p>
<p>Attività in ambito veterinario quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allevamento animali • gestione stabulari <p>Rischio di zoonosi</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.</p>	<p>Divieto di lavoro in reparto/ambulatorio.</p>
<p>Attività in ambito veterinario quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sale operatorie <p>Rischio gas anestetici, radiazioni ionizzanti, rischio biologico</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p> <p>Obbligo di comunicazione al datore di lavoro</p>	<p>Divieto di lavoro in sala operatoria.</p> <p>Attività permessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricerca bibliografica, • preparazione lezioni, • scrittura al VDT di articoli, lezioni, dispense, • riordino documentazione, • gestione acquisti.
<p>Stazione eretta prolungata Posture incongrue</p>	<p>Divieto anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto previa valutazione del medico competente</p> <p>Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al</p>	<p>Possibilità di modificare la postura e di pause di riposo</p> <p>Si ritiene che debbano comunque essere adottate,</p>

Lavoro al videoterminale	videoterminale non espone a Radiazioni Non Ionizzanti in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	sentito il Medico Competente, le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> • carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice • pause di lavoro
Postura assisa fissa e/o incongrua	Divieto anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto previa valutazione del medico competente	Possibilità di modificare la postura e di pause di riposo
Uso di impalcature, scale fisse o mobili:	Divieto per tutto il periodo della gravidanza.	
Movimentazione manuale dei carichi, anche leggeri	Divieto per tutto il periodo della gravidanza; esteso al periodo di allattamento su indicazioni del medico competente.	Nel periodo di allattamento deve essere attentamente valutata, la possibilità di movimentazione di carichi, ricorrendo a misure di buona tecnica e buona prassi (es. indice di sollevamento NIOSH).
Ritmo di lavoro e stress lavoro correlato	Il ritmo di lavoro, compatibilmente con il pieno svolgimento del compito, dovrebbe essere autogestito e consapevolmente adattato alle condizioni psico-fisiche nelle varie fasi (circondiane, della gravidanza, et c.); lo stress lavoro correlato riguarda l'intero gruppo omogeneo; è pertanto da valutare nel singolo caso se allontanare temporaneamente la gestante da un g.o. che presenta un livello di stress non irrilevante	Si ritiene opportuno che, dopo consulto con il medico competente, si riducano eventualmente i carichi di lavoro e/o si modifichi l'organizzazione del lavoro

GRUPPO IV

Docente/Ricercatrice/Tecnica/Studentessa in Altri Laboratori: fattori di rischio fisico, chimico, biologico, ergonomico e posturali		Misure di tutela e prevenzione
Contenuto mansione e fonte di rischio	Periodo di riferimento	
Esposizioni quotidiane a rumore compreso tra 80 e 85 dB (A) o superiori	Divieto in gravidanza Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto se rumore superiore a 85 dB(A)	Cambio mansione
Esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo o al sistema mano-braccio	Divieto in gravidanza Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto Obbligo di comunicazione al datore di lavoro	Cambio mansione
Esposizione a radiazioni ionizzanti	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al	Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso. Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio.

	<p>nascituro e, attraverso il latte, al neonato. In particolare il contatto cutaneo con liquidi o polveri radioattivi può determinare un'esposizione del bambino.</p>	
<p>Esposizione a Radiazioni Non Ionizzanti (ad es. campi elettromagnetici)</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p>	<p>Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati dalle radiazioni non ionizzanti sulla gravidanza o sulla lattazione. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro.</p>
<p>Esposizione a radiazioni ottiche artificiali Esposizione a microclima sfavorevole (ad. es. addeite a celle frigorifere o a forni)</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p>	
<p>Manipolazione di materiale potenzialmente contaminato da agenti biologici classificati. Utilizzo di formaldeide e gutaraldeide (ad. es. anatomopatologa, assistente sale autoptiche)</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p>	<p>Divieto di lavoro in sala autoptica. Attività permessa: ricerca bibliografica, preparazione lezioni, scrittura al VDT di articoli, lezioni, dispense, riordino documentazione, gestione acquisti.</p>
<p>Esposizione ad agenti chimici quali fumi, gas, polveri, vernici, diluenti, oli, piombo, mercurio, diserbanti, disinfettanti, sostanze allergizzanti.</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p>	<p>Possibilità di modificare la postura e di pause di riposo Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo. Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso</p>
<p>Esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene.</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p>	<p>Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo. Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso.</p>
<p>Uso deliberato di agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4. Manipolazione di materiale potenzialmente contaminato da agenti biologici classificati Uso di organismi geneticamente modificati</p>	<p>Divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</p>	<p>Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso. Divieto di movimentazione carichi. Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio, garantendo la possibilità di cambiare postura e di pause di riposo.</p>
<p>Lavoro al videoterminale</p>		<p>Si ritiene che debbano comunque essere adottate,</p>
	<p>Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al</p>	

	videoterminale non espone a Radiazioni Non Ionizzanti in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	senbito il Medico Competente, le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> • carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice • pause di lavoro
Postura assisa fissa e/o incongrua	Divieto anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto previa valutazione del medico competente	Possibilità di modificare la postura e di pause di riposo
Uso di impalcature, scale fisse o mobili:	Divieto per tutto il periodo della gravidanza.	
Movimentazione manuale dei carichi, anche leggeri	Divieto per tutto il periodo della gravidanza; esteso al periodo di allattamento su indicazioni del medico competente.	Nel periodo di allattamento deve essere attentamente valutata, la possibilità di movimentazione di carichi, ricorrendo a misure di buona tecnica e buona prassi (es. indice di sollevamento NIOSH).
Ritmo di lavoro e stress lavoro correlato	Il ritmo di lavoro, compatibilmente con il pieno svolgimento del compito, dovrebbe essere autogestito e consapevolmente adattato alle condizioni psico-fisiche nelle varie fasi (circadiane, della gravidanza, et c.); lo stress lavoro correlato riguarda l'intero gruppo omogeneo; è pertanto da valutare nel singolo caso se allontanare temporaneamente la gestante da un g.o. che presenta un livello di stress non irrilevante	Si ritiene opportuno che, dopo consulto con il medico competente, si riducano eventualmente i carichi di lavoro e/o si modifichi l'organizzazione del lavoro

GRUPPO V

Autista e chiunque guidi autoveicoli di servizio: fattori di rischio fisico	
Contenuto mansione e fonte di rischio	Misure di tutela e prevenzione
Esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo o al sistema mano-braccia	Cambio mansione, o astensione per chi guida saltuariamente
	Periodo di riferimento
Divieto in gravidanza	

8 Procedura per l'adozione delle misure di tutela delle lavoratrici

Di seguito viene riportata sinteticamente la procedura da attivare da parte delle lavoratrici e da parte del datore di lavoro/dirigenti della struttura:

1. la gestante comunica tempestivamente, non appena accertato, al proprio dirigente il proprio stato di gravidanza allegando un certificato medico dal quale si evinca la data presunta del parto.
2. il dirigente adotta immediatamente i provvedimenti cautelativi previsti nel presente documento, assicurandosi che la gestante non sia esposta ai fattori di rischio indicati nel documento stesso. Comunica all'ufficio Personale, al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente il nominativo della lavoratrice, la sede di lavoro e le mansioni.
3. Il Medico Competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esprimono pareri in merito alla compatibilità delle mansioni svolte con lo stato di gravidanza proponendo, ai fini della eliminazione del rischio, eventualmente un cambio di mansione e/o una nuova sede lavorativa.
4. Se il dirigente riscontra che non vi sia la possibilità di spostamento ad altra mansione ne dà comunicazione al Datore di lavoro che a sua volta lo comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Principali fattori di rischio	Principali effetti su gestazione e lattazione	Legislazione italiana di riferimento e relativi provvedimenti
Aspetti ergonomici		
<p>Attività in postura eretta prolungata <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p>	<p>Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.</p>	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G
<p>Posture incongrue <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p>	<p>E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.</p>	D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. G
<p>Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature) <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p>	<p>E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sollevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.</p>	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E

<p>Lavori con macchina mossa a pedale, quando il ritmo sia frequente o esiga sforzo <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p>	<p>Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A</p>
<p>Lavoro notturno <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO</u></p>	<p>Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 D.Lgs. 532/99</p>
<p>Movimentazione manuale dei carichi <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p>	<p>La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.F D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (lavori di manovalanza pesante; rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p>
<p>Lavori su mezzi in movimento <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p>	<p>L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O</p>
<p>Agenti fisici</p>		
<p>Rumore: esposizioni maggiori di 80 dBA LEP <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u> Rumore: esposizioni maggiori di 90 dBA LEP <u>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto</p>	<p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali)</p>

	<p>sulle sue capacità uditive dopo la nascita.</p>		
<p>Colpi, vibrazioni: lavori con macchine scuotenti o vibranti che trasmettono intense vibrazioni</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p> <p>Colpi, vibrazioni: Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE mesi dopo il parto</u></p>	<p>Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art. 7 All. A lettera A D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A, I, f</p>
<p>Sollecitazioni termiche: celle frigorifere</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p> <p>Sollecitazioni termiche: esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi</p> <p><u>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE</u></p>	<p>Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art 7 all. A lettera A D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A, I, f</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art.8 D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.D D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.C D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.B</p>
<p>Radiazioni ionizzanti</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. In particolare il contatto cutaneo con liquidi o polveri radioattivi può determinare un'esposizione del bambino.</p>		

<p>Radiazioni non ionizzanti (RNI): per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale*</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p> <p>*Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP</p>	<p>Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e</p>
<p>Agenti biologici</p>		
<p>Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3, 4</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità, veterinaria).</p>	<p>D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2</p>
<p>Agenti chimici</p>		
<p>Sostanze o preparati classificati come pericolosi siano essi tossici, nocivi, corrosivi, irritanti</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p> <p>può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio</p> <p>H312, nocivo per contatto con la pelle H315, nocivo per contatto con la pelle</p> <p>a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso</p>	<p>L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare dal latte materno al bambino.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p>

<p>dei DPT</p>	<p>Molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.</p>	
<p>Piombo e derivati che possono essere assorbiti dall'organismo umano <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo rispetto agli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.C e lett. B numero 1 lett.A (allegato 2 DL 645/96)</p>

Allegato B

Fraasi di rischio **Pericoli per la salute**

• H300 – Letale se ingerito.	• H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
• H301 – Tossico se ingerito.	• H335 – Può irritare le vie respiratorie.
• H302 – Nocivo se ingerito.	• H340 – Può provocare alterazioni genetiche.
• H303 – Può essere nocivo in caso di ingestione.	• H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
• H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	• H350 – Può provocare il cancro.
• H305 – Può essere nocivo in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	• H351 – Sospettato di provocare il cancro.
• H310 – Letale per contatto con la pelle.	• H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.
• H311 – Tossico per contatto con la pelle.	• H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
• H312 – Nocivo per contatto con la pelle.	• H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
• H313 – Può essere nocivo per contatto con la pelle.	• H370 – Provoca danni agli organi.
• H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	• H371 – Può provocare danni agli organi.
• H315 – Provoca irritazione cutanea.	• H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
• H316 – Provoca una lieve irritazione cutanea.	• H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
• H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.	•
• H318 – Provoca gravi lesioni oculari.	•
• H319 – Provoca grave irritazione oculare.	•
• H320 – Provoca irritazione oculare.	•
• H330 – Letale se inalato.	•
• H331 – Tossico se inalato.	•
• H332 – Nocivo se inalato.	•
• H333 – Può essere nocivo se inalato.	•

9. Conclusioni


Il presente documento di valutazione dei rischi:

è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 151/01;

è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO ELABORATO DA:

Datore di lavoro



Rettrice prof. Paola Inverardi

Delegato del datore di lavoro



Prof Nicola Rotondale


Direttore Generale



Dott. Pietro Di Benedetto

A seguito della valutazione dei rischi fatta congiuntamente a:

RSPP




Ing. Mario Alaggio

ASPP



Dott. Fabio Pelliccione


Medici Competenti



Prof.ssa Leila Fabiani








Dott.ssa Loreta Tobia



Dott.ssa Serena Bianchi

Per presa visione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Nominativo	firma
Dott. Fabrizio Antonini	
Dott. Carnicelli veronica	
Dott. Alessandro Celi	
Dott. Gaudieri Angelo	
Dott.ssa Dina Melideo	
Sig.ra Fabiola Ferrante	
Sig. Ficara Nicolò	
Dott. Luciano Vespa	
Prof. Giulietti Walter	
Dott. Angelone Annamaria	
Prof. Giovanni Del Re	
Prof. Gregori Amedeo	
Prof. Marano Rocco	
Sig. Andrea Fiorini	
Sig. Michele Di Mosciano	
Sig. Simonelli Valerio Vincenzo	
Sig.ra Simona Abbate	
Sig.ra D'Ambrosio Clara	
Sig. Tornambene Benedetto	
TUNNO CIANA	

Comunicazione dello stato di gravidanza

Al Direttore del dipartimento di

Al Responsabile
dell'attività di didattica
e di ricerca del laboratorio di

La sottoscritta _____

Nata a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____

In via/piazza _____ n. _____

Studentessa Dottoranda Assegnista Altro _____

Presso il Dipartimento/Centro/Scuola _____

COMUNICA

Il proprio stato di gravidanza.

Si impegna inoltre a produrre il certificato di nascita del figlio/a, o dichiarazione sostitutiva.

Allega

Il certificato medico di gravidanza

Fornirà al più presto

Data _____

Firma _____

Informativa in materia di protezione dati personali

I dati personali saranno trattati ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti della normativa indicata, il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

Scheda informativa – Allegato C

L'Università degli Studi dell'Aquila recepisce i principi di tutela della maternità presenti nella normativa europea e nazionale e disciplina le condizioni di frequenza ad attività formative e di ricerca per studentesse e lavoratrici equiparate in stato di gravidanza ai sensi del *Documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri* del 2015 di cui si allega un estratto.

Principali fattori di rischio	Effetti su gestazione e lattazione
Attività in postura eretta prolungata <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u>	Congestione periferica, accelerazione del battito cardiaco materno, contrazioni uterine, rischio di parto prematuro.
Posture incongrue <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u>	Stiramenti, strappi muscolari, la limitazione di agilità, coordinamento ed equilibrio aumentano il rischio di infortunio.
Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature) <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u>	Rischio di cadute dall'alto.
Lavori con macchina mossa a pedale, quando il ritmo sia frequente o esiga sforzo <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u>	Rischio di aborto spontaneo.
Lavoro notturno <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO</u>	Ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in quanto si somma all'affaticamento mentale e psichico che aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.
Movimentazione manuale dei carichi <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u>	Lesioni al feto, parto prematuro, rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.
Lavori su mezzi in movimento <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u>	Accresciuto rischio di aborti spontanei. Rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.
Colpi, vibrazioni: lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u> Colpi, vibrazioni: Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) <u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A sette mesi dopo il parto</u>	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.

Principali fattori di rischio	Effetti su gestazione e lattazione
<p>Sollecitazioni termiche: celle frigorifere</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p> <p>Sollecitazioni termiche: esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi</p> <p><u>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE</u></p>	<p>Rischio di svenimenti, stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.</p>
<p>Radiazioni ionizzanti</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>Rischi per il nascituro. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. Il contatto cutaneo con liquidi o polveri radioattivi può determinare un'esposizione del bambino.</p>
<p>Radiazioni non ionizzanti (RNI): per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale*</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA</u></p> <p>*Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP</p>	<p>Esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.</p>
<p>Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3, 4</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono essere trasmessi dalla madre per via placentare al nascituro, attraverso il latte o a seguito di contatto fisico al neonato.</p>
<p>Sostanze o preparati classificati come pericolosi siano essi tossici, nocivi, corrosivi, irritanti</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute o possono passare dal latte materno al bambino. Studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei anche per bassi livelli di esposizione.</p>
<p>Piombo e derivati che possono essere assorbiti dall'organismo umano</p> <p><u>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</u></p>	<p>Problemi nello sviluppo del feto e del neonato, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Il piombo passa dal sangue al latte.</p>